



INDICE

1. Scopo ed entrata in vigore	2
2. Campo di applicazione	2
3. Termini e definizioni	2
4. Responsabilità	3
5. Controllo del regolamento	3
6. Iter di Certificazione	3
6.1 Generalità	3
6.1.1 Certificazione dei Sistemi di Gestione Energia (SGE) in conformità alla Norma ISO 50001:2018	3
6.1.2 Certificazione dei Sistemi di Gestione Energia (SGE) in conformità alla Norma ISO 50001:2011	3
6.2 Modalità di svolgimento degli audit e programma di audit	4
6.3 Avvio dell'iter di certificazione	4
6.4 Visita preliminare (preaudit)	4
6.5 Audit di 1° stadio (Esame iniziale della documentazione + visita iniziale)	5
6.6 Audit di 2° stadio (Audit per la certificazione)	6
6.7 Emissione iniziale della certificazione e successivi rinnovi	6
6.8 Audit di sorveglianza	6
6.9 Audit di rinnovo	6
6.10 Audit non programmati	6
7. Registro delle organizzazioni certificate	7
8. Modalità di riferimento alla certificazione. Uso del certificato e del marchio	7
9. Sospensione della certificazione	7
10. Ritiro/annullamento della certificazione	7
11. Gestione dei reclami e delle segnalazioni da parte delle organizzazioni clienti e dalle parti interessate	7
12. Controllo della documentazione del sistema di gestione e dei rapporti di verifica del TÜV Italia srl	7
13. Modifiche al sistema di gestione	7
14. Modifiche alle regole del sistema di certificazione	7
15. Prescrizioni particolari per organizzazioni già certificate da altro organismo	7
16. Riservatezza	7
17. Ricorsi (o Appelli)	8
18. Reclami nei confronti di TÜV Italia	8
19. Contenziosi	8
20. Condizioni economiche	8

Descrizione della revisione	Aggiornamento per l'emissione standard ISO 50001:2018 – Cap. 6
-----------------------------	--

	Reparto	Data	Nome	Firma
Preparazione :	CTSGE	2018-12-05	Roberto Bandini	<i>Documento privo di firme in quanto approvato nel sistema di gestione digitale di TÜV Italia Srl</i>
Verifica :	TQ&M	2018-12-08	Stefano Parini	
Verifica :	RQA	2018-12-09	Luca Boniardi	
Approvazione :	MDBA	2018-12-10	Andrea Coscia	



1. Scopo ed entrata in vigore

Scopo di questo documento è integrare il Regolamento Generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione (RSSG) adottato da TÜV Italia Srl (nel seguito denominata TÜV Italia) per la certificazione dei sistemi di gestione dell'energia.

2. Campo di applicazione

Questo regolamento si applica sia alle attività di certificazione di sistemi di gestione per dell'energia svolte sotto accreditamento ACCREDIA sia a quelle svolte senza accreditamento ACCREDIA.

Le normative applicabili come riferimento per i SGE sono la norma internazionale ISO 50001 e le corrispondenti norme e leggi nazionali.

Il presente regolamento viene applicato da TÜV Italia in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di certificazione erogati da TÜV Italia; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso alla certificazione non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di organizzazioni già certificate.

Esso non pregiudica l'applicabilità di altri regolamenti inerenti ulteriori schemi certificativi per cui l'organizzazione risulti certificata da TÜV Italia e/o da altri Organismi di Certificazione.

3. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata nel presente regolamento è in accordo alle seguenti norme:

- ISO 50001:2011 - "Energy management systems — Requirements with guidance for use"
- ISO 50001:2018 - "Energy management systems — Requirements with guidance for use"
- CEI UNI EN ISO 50001:2012 - "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso";
- UNI CEI EN ISO 50001:2018 - "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso";
- ISO 50003:2014 "Energy Management System – Requirements for bodies providing audit and certification of energy".

In particolare si ricordano le seguenti definizioni:

Organizzazione

Persona o gruppo di persone con le appropriate funzioni per raggiungere i propri obiettivi con responsabilità, autorità e relazioni

(Nota: Il concetto di organizzazione include, ma non è limitato a imprenditore unico, società di persone, società di capitali, holding, amministrazioni pubbliche, pubbliche autorità, partnership, istituzioni caritatevoli e di beneficenza, sia parte, sia combinazione di essi, sia essa incorporata o meno, pubblica o privata).

Nel presente Regolamento sarà utilizzato il termine organizzazione per indicare l'azienda richiedente a TÜV Italia la certificazione del proprio SGE.

Confini

Limiti fisici e/o organizzativi.

Esempio:

Un processo; un gruppo di processi; un sito; più siti sotto il controllo di un'organizzazione o di un'intera organizzazione.

(Nota: L'organizzazione definisce i limiti del suo SGE)

Parte interessata

Persona o organizzazione che può influenzare, essere influenzato da, o percepire sè stesso come influenzato da una decisione o attività.

Per la definizione di:

- Non conformità critica/NC Maggiore (**NCma**)
- Non conformità minore/NC Minore (**NCmi**)
- Commento (**Com**)

si veda il Regolamento generale RGSG.



4. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che l'organizzazione e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di certificazione.

Si segnala che le organizzazioni clienti di TÜV Italia sono autorizzate a creare un link sulla home page del sito web di TÜV Italia, il cui indirizzo è www.tuv.it.

5. Controllo del regolamento

Il presente regolamento particolare è a disposizione degli interessati sul sito internet www.tuv.it

In ogni caso le organizzazioni possono richiederne copia cartacea.

Inoltre vale quanto riportato nel Regolamento Generale RGSG, par. 5.

6. Iter di Certificazione

6.1 Generalità

Nel Regolamento sono definite le procedure specifiche e/o sostitutive, definite da TÜV Italia, per la Certificazione dei SGE rispetto a quanto definito e descritto nel paragrafo 6.1 del Regolamento generale RGSG.

6.1.1 Certificazione dei Sistemi di Gestione Energia (SGE) in conformità alla Norma ISO 50001:2018

TÜV Italia rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17021-1:2015 ed ISO 50003:2014 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 50001:2018.

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento RGSG, per ottenere la certificazione da parte di TÜV Italia, un Sistema di Gestione Energia deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti della norma ISO 50001.

6.1.2 Certificazione dei Sistemi di Gestione Energia (SGE) in conformità alla Norma ISO 50001:2011

TÜV Italia rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17021-1:2015 ed ISO 50003:2014 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 50001:2011.

Periodo transitorio

La nuova norma ISO 50001:2018 sostituisce la ISO 50001:2011.

Per i 36 mesi successivi alla data di pubblicazione della norma ISO 50001:2018, ovvero fino al 19 agosto 2021, saranno valide sia le certificazioni emesse a fronte della ISO 50001:2011, sia le certificazioni emesse a fronte delle nuove ISO 50001:2018. In caso di mancata transizione alla ISO 50001:2018 entro il 19/08/2021, l'organizzazione dovrà ripartire da una nuova certificazione.

A partire dal 20 febbraio 2020 tutte le verifiche iniziali, di sorveglianza e di ricertificazione, saranno svolte esclusivamente secondo i requisiti della ISO 50001:2018.

Tutti i certificati emessi in accordo alla ISO 50001:2011 riporteranno come data di validità il 19/08/2021.

Per le organizzazioni aventi un certificato valido secondo la ISO 50001:2011, le attività di transizione potranno essere condotte in occasione di un audit di sorveglianza pianificato, di un audit di rinnovo, o di un audit speciale.

Certificazione iniziale

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento RGSG, unitamente al documento "TÜV ITALIA - Certificazione Sistemi di Gestione Qualità - QUESTIONARIO INFORMATIVO" (mod. C01), l'Organizzazione dovrà rendere disponibile il documento "TÜV ITALIA - Certificazione Sistemi di Gestione per l'Energia - QUESTIONARIO INFORMATIVO" (mod. C01-SGE) compilato in tutte le sue parti, allegando idonea documentazione laddove necessario.

La documentazione di cui sopra è valutata dal TÜV Italia per conformità alla norma di riferimento ed ai requisiti del presente Regolamento.

Per ottenere la certificazione del proprio SGE, l'Organizzazione deve aver eseguito un'analisi degli aspetti energetici che includa almeno i seguenti aspetti:

- consumo di energia e i fattori energetici passati e presenti sulla base di misurazione e altri dati;
- identificazione di aree di consumo di energia significativo, in particolare di modifiche significative nell'uso di energia durante il periodo precedente;
- una stima del consumo di energia previsto durante il periodo successivo;



- l'identificazione di tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa, le cui azioni possono portare a modifiche significative nel consumo di energia;
- la determinazione delle prestazioni energetiche allo stato attuale relative a strutture, attrezzature, impianti e processi correlati con un uso significativo dell'energia;
- l'identificazione e la definizione della scala di priorità delle opportunità per migliorare l'efficienza energetica.

Occorre tenere presente la definizione di sito data al precedente par.3 sotto la voce "confini".

Organizzazioni multisito

Può accadere che l'organizzazione gestisca attività che, pur ricadendo sotto il controllo di un unico SGE, siano svolte in luoghi geografici diversi ossia in più siti.

In tale situazione TÜV Italia può emettere un unico certificato, ma si riserva la decisione se verificare ogni singolo sito o se campionarne e verificarne solo alcuni, secondo le modalità descritte in apposita procedura interna, formulata sulla base dei requisiti secondo quanto riportato nel Regolamento IAF MD1.

Inoltre anche le seguenti attività devono inoltre essere gestite dall'Ufficio Centrale dell'Organizzazione.

- Gestione delle analisi energetiche dei siti;
- Collegata individuazione degli aspetti energetici significativi

Occorre tenere presente la definizione di sito data al precedente par.3 sotto la voce "confini".

Analisi energetica

È responsabilità dell'organizzazione che gestisce il SGE mantenere come informazioni documentate i metodi e i criteri utilizzati per sviluppare un'analisi energetica e conservare le informazioni documentate dei propri risultati.

Per sviluppare l'analisi energetica, l'organizzazione deve:

- a) analizzare l'uso e il consumo di energia sulla base di misurazioni e altri dati;
- b) in base all'analisi, identificare gli Usi Energetici Significativi (SEU);
- c) per ciascuna SEU:
 - 1) determinare le variabili rilevanti
 - 2) determinare le prestazioni energetiche attuali;
 - 3) identificare la/e persona/e che svolge/svolgono un lavoro sotto il suo controllo che influenza o influisce i SEU;
- d) determinare e dare priorità alle opportunità per migliorare le prestazioni energetiche;
- e) stimare il/i consumo/i futuro/i di energia e il consumo di energia.

L'analisi energetica deve essere aggiornata a intervalli definiti, nonché in risposta a cambiamenti importanti in strutture, attrezzature, sistemi o processi che consumano energia.

Miglioramento continuo

Ai fini dell'ottenimento della Certificazione e dei successivi rinnovi, è responsabilità dell'organizzazione che gestisce il SGE dimostrare l'effettivo miglioramento continuo della prestazione energetica¹.

In coerenza con tale requisito, TÜV Italia raccoglierà, nel corso delle previste attività di audit, le prove necessarie per determinare se il miglioramento della prestazione energetica è stato dimostrato.

6.2 Modalità di svolgimento degli audit e programma di audit

Le modalità di svolgimento dell'audit sono descritte nel paragrafo 6.2 del Regolamento generale RGSG.

6.3 Avvio dell'iter di certificazione

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.3 del Regolamento Generale RGSG.

6.4 Visita preliminare (preaudit)

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.4 del Regolamento Generale RGSG.

¹ ISO 50003, §5.7.2 e §5.9. Esempi su come un'organizzazione può dimostrare il miglioramento del rendimento energetico sono previsti nell'allegato C della norma ISO 50003.



6.5 Audit di 1° stadio (Esame iniziale della documentazione + visita iniziale)

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.5 del Regolamento Generale RGSG con la precisazione che l'audit di 1° stadio viene effettuato sempre presso la sede dell'organizzazione.

Inoltre, all'avvio delle attività, l'organizzazione deve rendere disponibili al team di audit:

- copia della documentazione obbligatoria (informazioni documentate, analisi energetica)
- copia del piano di audit interni, con evidenza del suo stato di avanzamento ed una sintesi dei risultati, con evidenza delle Non conformità rilevate e dello stato di avanzamento delle relative Azioni Correttive
- lista dei Reclami/Segnalazioni ricevute dalle Parti interessate, con evidenza della loro gestione.
- sintesi dei dati aziendali relativi agli indicatori di prestazione energetica
- copia dei piani/programmi di miglioramento in atto
- copia dell'ultimo Riesame da parte della Direzione.
- copia della Documentazione di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e/o Copia dello Statuto valido per Associazioni, Cooperative, etc.

Di seguito sono descritte le attività di verifica che contraddistinguono le fasi di:

a) Esame iniziale della documentazione del SGE

La verifica della documentazione del SGE viene eseguita generalmente presso l'organizzazione.

Per documentazione del SGE si intende, in linea di principio, quanto segue:

- il manuale corredato dalle informazioni documentate (o documenti equivalenti);
- l'analisi energetica.
- l'elenco dei requisiti cogenti applicabili corredato dalla documentazione che attesta la conformità a tali requisiti.

L'esame della documentazione ha lo scopo di valutare se questa sia innanzitutto completa, ossia soddisfi tutti i requisiti della norma di riferimento per il SGE; inoltre la documentazione deve essere sufficientemente chiara da non lasciare adito a dubbi interpretativi e congruente tra le sue varie parti.

b) Visita iniziale

La Visita Iniziale è obbligatoria e consiste in una visita in campo presso il sito (o i siti) dell'organizzazione con le finalità indicate di seguito.

Al momento della verifica, il SGE deve risultare applicato e in particolare l'organizzazione deve:

- aver definito obiettivi di politica energetica (per quanto possibile quantificati e misurabili) ed almeno avviato concretamente i programmi per il loro conseguimento;
- aver eseguito almeno un riesame da parte della direzione ed un ciclo completo di audit interni, svolti in accordo alla linea guida UNI EN ISO 19011;
- rispettare le prescrizioni del paragrafo 12 del presente regolamento.

La visita iniziale consente innanzitutto a TÜV Italia di meglio comprendere:

- la dimensione e la natura delle attività dell'organizzazione;
- la tipologia degli aspetti energetici significativi dell'organizzazione;
- i requisiti cogenti applicabili;
- il grado di idoneità dell'organizzazione ad affrontare l'audit di certificazione;
- il tipo di esperienza necessaria per il gruppo di valutazione a cui affidare l'audit per la certificazione;
- l'entità delle risorse necessarie per svolgere l'audit di certificazione.

Nella visita iniziale il team di audit accerta che la norma ISO 50001 sia soddisfatta almeno per i seguenti requisiti fondamentali:

- Politica energetica
- Requisiti legislativi ed altri requisiti
- Azioni per affrontare rischi e opportunità
- Obiettivi, obiettivi energetici e pianificazione per raggiungerli
- Analisi energetica
- Competenza
- Comunicazione
- Documentazione
- Acquisti
- Valutazione della conformità ai requisiti legislativi ed altri requisiti
- Audit interno
- Riesame della direzione



- Miglioramento

Il team di audit verifica inoltre che l'organizzazione disponga di tutte le necessarie autorizzazioni di natura energetica afferenti a tutte le attività direttamente o indirettamente collegate allo scopo del certificato e verifica la validità, la completezza e la correttezza delle suddette autorizzazioni.

Per ciascuno dei requisiti sopra citati, il SGE deve risultare attuato e devono essere disponibili le corrispondenti registrazioni.

L'esito del 1° stadio dell'audit è riportato in un apposito rapporto di valutazione emesso a conclusione della verifica, secondo le modalità descritte nel paragrafo 6.5 del Regolamento generale RGSG.

6.6 Audit di 2° stadio (Audit per la certificazione)

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.6 del Regolamento Generale RGSG.

Ad integrazione del regolamento RGSG si precisa che per lo svolgimento di questa fase è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

- applicazione del Sistema di Gestione dell'Energia da almeno tre mesi;
- completamento di un intero ciclo di audit interno;
- conduzione di un riesame della direzione;
- identificazione e valutazione degli aspetti energetici significativi;
- definizione degli obiettivi, traguardi e relativi programmi di gestione dell'energia;
- sono state raccolte evidenze necessarie e sufficienti per dimostrare un miglioramento delle prestazioni energetiche;
- sono state definite, implementate e mantenute attive le procedure e prassi che concorrono a prevenire situazioni che possono portare a scostamenti dalla politica energetica e dagli obiettivi e traguardi energetici;
- sono stati descritti e documentati i requisiti di monitoraggio, misurazione ed individuazione dei traguardi del proprio programma di gestione energetica;
- è stato definito, documentato e attuato un Piano per la raccolta di dati energetici;
- sono stati individuati e documentati i requisiti di monitoraggio e misurazione al fine di garantire che le apparecchiature utilizzate per la misurazione delle caratteristiche chiave forniscano dati accurati e ripetibili.

6.7 Emissione iniziale della certificazione e successivi rinnovi

Vale quanto descritto nel § 6.7 del Regolamento Generale RGSG e quanto riportato al § 6.1 del presente documento.

L'emissione della certificazione comporta automaticamente il permesso per l'organizzazione di utilizzare il certificato stesso ed il marchio rilasciato da TÜV Italia, in accordo con le modalità descritte al par. 8 del presente regolamento, unitamente a quanto indicato al par. 8 del Regolamento Generale RGSG.

6.8 Audit di sorveglianza

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.8 del Regolamento Generale RGSG. Inoltre l'Organizzazione deve mantenere registrazioni relative a:

- Aspetti energetici
- Opportunità di risparmio energetico
- Procedimenti in corso con Autorità dell'Energia e del Gas (AEEG) (a titolo di esempio: richiesta di titoli di efficienza energetica/certificati bianchi (TEE))

e deve renderle disponibili a TÜV Italia.

L'Organizzazione deve tenere informato TÜV Italia circa la presenza di eventuali osservazioni/segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali circa l'ambito energetico dell'Organizzazione o situazioni di non conformità legislativa, in campo energetico, per tutte le attività svolte dall'Organizzazione indipendentemente dal campo di applicazione del Sistema di gestione dell'Energia e dai confini stabiliti dall'Organizzazione.

6.9 Audit di rinnovo

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.9 del Regolamento Generale RGSG.

6.10 Audit non programmati

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.10 del Regolamento generale RGSG.



7. Registro delle organizzazioni certificate

Vale quanto descritto nel paragrafo 7 del Regolamento Generale RGSG.

8. Modalità di riferimento alla certificazione. Uso del certificato e del marchio

Vale quanto descritto nel Regolamento Generale RGSG, par. 8.

Per i sistemi di gestione certificati solo in accordo alla Norma, il marchio applicabile, salvo aggiornamenti, è il seguente:



Nota: nel caso di ulteriori certificazioni di sistema di gestione ottenute con TÜV Italia s.r.l. verrà inviato un marchio specifico che farà riferimento anche agli altri schemi per i quali si è conseguita la certificazione.

9. Sospensione della certificazione

Vale quanto descritto nel paragrafo 9 del Regolamento Generale RGSG.

10. Ritiro/annullamento della certificazione

Vale quanto descritto nel paragrafo 10 del Regolamento Generale RGSG.

11. Gestione dei reclami e delle segnalazioni da parte delle organizzazioni clienti e dalle parti interessate

Vale quanto descritto nel paragrafo 11 del Regolamento Generale RGSG.

12. Controllo della documentazione del sistema di gestione e dei rapporti di verifica del TÜV Italia srl

L'organizzazione certificata deve assegnare a TÜV Italia una copia controllata della propria documentazione del sistema di gestione dell'energia.

Vale quanto descritto nel paragrafo 12 del Regolamento Generale RGSG.

13. Modifiche al sistema di gestione

Vale quanto descritto nel paragrafo 13 del Regolamento Generale RGSG.

14. Modifiche alle regole del sistema di certificazione

Vale quanto descritto nel paragrafo 14 del Regolamento Generale RGSG.

15. Prescrizioni particolari per organizzazioni già certificate da altro organismo

Un'organizzazione avente il sistema di gestione e, in particolare, un sistema di gestione dell'energia già certificato secondo una specifica norma da altro organismo di certificazione, accreditato per il settore in cui opera l'organizzazione stessa, può richiedere anche la certificazione del TÜV Italia.

Vale quanto descritto nel paragrafo 15 del Regolamento Generale RGSG.

Si precisa che sia nella situazione di tipo a) sia nella situazione di tipo b) di cui al Regolamento RGSG, l'audit di certificazione eseguito da TÜV Italia ha come obiettivo la verifica di tutti i requisiti della norma ISO 50001:2018, secondo le modalità descritte al paragrafo 6.6 del presente regolamento.

16. Riservatezza

Vale quanto descritto nel paragrafo 16 del Regolamento Generale RGSG.



17. Ricorsi (o Appelli)

Vale quanto descritto nel paragrafo 17 del Regolamento Generale RGSG.

18. Reclami nei confronti di TÜV Italia

Vale quanto descritto nel paragrafo 18 del Regolamento Generale RGSG.

19. Contenziosi

Qualora venga avviato un contenzioso con TÜV Italia srl il foro competente è quello di Milano.

20. Condizioni economiche

Vale quanto descritto nel paragrafo 20 del Regolamento Generale RGSG.